

Bruxelles, 3.7.2018
COM(2018) 510 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, riguardo alla sostituzione del protocollo I del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

ALLEGATO

Progetto di DECISIONE 2018/... DEL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-UCRAINA del ...

che sostituisce il protocollo I dell'accordo di associazione UE-Ucraina relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-UCRAINA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra¹, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2,

visto il protocollo I dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 26, paragrafo 2 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («l'accordo»), fa riferimento al protocollo I dell'accordo («il protocollo I») per le norme di origine.
- (2) L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2017.
- (3) L'articolo 39 del protocollo I dispone che il sottocomitato doganale istituito a norma del titolo IV, capo 5, articolo 83, dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni di tale protocollo e di sostituire le norme di origine ivi definite.
- (4) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee² («la convenzione») è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico.
- (5) L'Unione ha firmato la convenzione il 15 giugno 2011. Il 16 maggio 2017 il comitato misto istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, della convenzione ha stabilito che l'Ucraina doveva essere invitata ad aderire alla convenzione³.
- (6) L'Unione ha depositato il proprio strumento di accettazione presso il depositario della convenzione il 26 marzo 2012. L'Ucraina ha depositato il proprio strumento di accettazione presso il depositario della convenzione il 19 dicembre 2017. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafi 2 e 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione europea il 1° maggio 2012 e per l'Ucraina il 1° febbraio 2018.
- (7) È pertanto opportuno sostituire il protocollo I con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione,

¹ GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

² GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

³ Decisione n. 1/2017 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 16 maggio 2017, relativa alla domanda dell'Ucraina di diventare parte contraente della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee [2017/1367] (GU L 191 del 22.7.2017, pag. 11).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo I dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa è applicabile dal ...

Fatto a...,

*Per il sottocomitato
doganale UE-Ucraina*

Il presidente

ALLEGATO

Protocollo I

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 1

Norme di origine applicabili

1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee⁴ («la convenzione»).
2. Tutti i riferimenti all'«accordo pertinente» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti al presente accordo.

Articolo 2

Risoluzione delle controversie

1. Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al sottocomitato doganale. Non si applicano le norme relative alla risoluzione delle controversie di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.
2. La risoluzione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

Articolo 3

Modifiche del protocollo

Il sottocomitato doganale può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 4

Recesso dalla convenzione

1. Se l'Unione europea o l'Ucraina notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e l'Ucraina avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.

⁴ GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

2. Fino all'entrata in vigore di tali norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e l'Ucraina.

Articolo 5

Disposizioni transitorie – cumulo

In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Fær Øer, l'Unione europea, la Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l'Ucraina, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.